quinti a carico dello Stato, e per due quinti a carico degli enti predetti.

" Questi contribuiscono inoltre per due quinti nelle spese pel pagamento degli stipendi e per l'annuo mantenimento della scuola e del convitto, in quella proporzione che sarà fra essi concordata. "

" TITOLO II. *Scuole speciali.* — Art. 9. Con le stesse norme e con le stesse condizioni potranno essere istituite scuole speciali, intese a rendere, con insegnamenti e con esercizi pratici, i giovani atti a dirigere e a migliorare una o più industrie agrarie.

" Potranno gli stipendi degli insegnanti essere aumentati in una misura che non ecceda la metà degli assegni individuali, stabiliti nell'annessa tabella. "

" TITOLO III. *Disposizioni generali.* — Art. 10. Alla fine dei corsi è rilasciato dalla direzione delle scuole agli allievi un certificato di licenza.

" È concesso un certificato speciale ai giovani licenziati delle sezioni di agrimensura e di agronomia degli Istituti tecnici che per un anno o più abbiano fatto esercizio presso le scuole pratiche di agricoltura o le scuole speciali; ed altro certificato è concesso ai giovani laureati nelle scuole superiori di agricoltura, i quali per un anno almeno abbiano fatto pratica presso le scuole speciali. "

" Art. 11. Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli stipendi, delle spese di istituzione che gli sono proprie, e di quelle di mantenimento; gli enti che vi contribuiscono versano la loro quota di contributo a rate bimestrali nella Tesoreria provinciale.

" Sono versate nella Tesoreria provinciale anche le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria. "

" Art. 12. Sono estese alle scuole pratiche e speciali di agricoltura le disposizioni della legge del 18 luglio 1878, n. 4460.

" L'onere dello Stato per le concessioni, di che alla legge stessa, non potrà eccedere lire 50,000 annue. "

" Art. 13. Agl'insegnanti sono applicabili l'articolo 215 della legge del 13 novembre 1859, n. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili. "

" Art. 14. Gl'insegnanti non possono esercitare altra professione od ufficio incompatibile con quello che hanno nella scuola; perciò ogni altro loro ufficio od esercizio deve essere approvato dal ministro di agricoltura, previo il parere del Comitato, cui all'articolo 7. "

" TITOLO IV. *Disposizioni transitorie.* — Art. 15. Le scuole pratiche di agricoltura e le speciali, in attività alla pubblicazione della presente legge, saranno, ove occorra, riordinate in conformità della presente legge.

" Gli allievi già ammessivi continueranno il corso, ancorchè non abbiano i requisiti voluti dalla stessa legge per l'ammissione. "

" TITOLO V. *Stazioni agrarie e Scuole di agricoltura di Milano e Portici.* — Art. 16. La nomina dei direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, e dei professori delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, sarà regolata in conformità degli articoli 57, 58, 69 e 89 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

" Agli stessi direttori e professori, qualora non abbiano altro impiego dello Stato, sono applicabili il primo comma dell'articolo 72 della citata legge 13 novembre 1859, e le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, compreso l'articolo 8. "

Faina Eugenio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Faina Eugenio. Quando fu discussa la prima volta questa legge, fu notato che a proposito delle scuole pratiche di agricoltura, in un progetto cioè presentato dal solo ministro di agricoltura e commercio, s'introducevano disposizioni per scuole le quali erano invece alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione. Fu risposto che questa anomalia non era che apparente, mentre era inteso che le scuole superiore di Portici e di Milano avrebbero dovuto far passaggio dal Ministero della istruzione a quello di agricoltura.

Del resto questa dichiarazione non è nuova. Sono molti e molti anni che in varie occasioni, poco più, poco meno, tutti i ministri hanno dato lo stesso affidamento. Però anche quest'anno il bilancio di agricoltura e commercio è passato, e il provvedimento da molti reclamato e da molti atteso non è venuto. Onde io domando qualche spiegazione in proposito all'onorevole ministro di agricoltura.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Fu fatta nella prima discussione di questo disegno di legge alla Camera, l'osservazione che testè ha ricordato l'onorevole collega Faina. Si dissero allora tutte le ragioni per le quali pareva opportuno introdurvi la disposizione della